

Statuto

Lo Statuto è stato approvato con deliberazione n. 4/c del 7.2.2002 e modificato con deliberazioni n. 7/c del 30.4.2004, n.5/c del 26.4.2006, n. 2/c del 24.3.2009 e n. 12/c del 4 ottobre 2013

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Natura, sede e emblema

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, nel seguito denominata "Camera di Commercio", è Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.
3. La Camera di Commercio ha sede in Brescia e può dotarsi di uffici nello stesso comune di Brescia, in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza e di uffici di rappresentanza all'estero, quando ciò sia motivato dall'interesse generale delle imprese bresciane.
4. L'emblema della Camera di Commercio, è rappresentato dall'effigie della giustizia dotata di spada e bilancia, con l'iscrizione "Universitas Mercatorum Brix".



5. L'emblema camerale può essere integrato con simboli e segni grafici per comunicare l'appartenenza al sistema camerale.

Art.2 - Funzioni

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali dell'imprenditoria e dell'economia locale, in raccordo con le associazioni di rappresentanza delle imprese, del lavoro, dei consumatori e delle professioni e degli istituti di credito della circoscrizione territoriale di competenza, come indicato dalla L.580/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Art.3 - Attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento degli organi collegiali.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, avendo, inoltre, la facoltà di costituire aziende speciali, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.

3. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio lombarde e con l'Unione italiana delle Camere di Commercio, può partecipare agli accordi di programma tra Enti come disciplinati dalla normativa vigente.
4. La Camera di Commercio, anche in forma associata con altre Camere di Commercio, può:
 - a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e di conciliazione per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato da apposito regolamento;
 - b) predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - d) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
 - e) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
5. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione ed agli enti locali sulle questioni che interessano le imprese ed il lavoro della circoscrizione territoriale di competenza.

Art.4 - Criteri di attività

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità.
2. In ossequio ai principi di cui al comma 1, l'assunzione di qualsiasi iniziativa tra quelle indicate all'art.3 sarà subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, sulla base di idonea documentazione la necessità e/o l'opportunità delle iniziative stesse, valutando il rapporto tra costi e benefici e la coerenza con gli scopi della Camera di Commercio, con i suoi obiettivi strategici e programmi pluriennali.

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art.5 - Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio assicura la pubblicità degli atti per i quali, per legge, è prevista la pubblicazione all'Albo camerale.
2. Ai provvedimenti camerali di maggior rilevanza è assicurata la massima diffusione, anche mediante strumenti informatici.
3. La Camera di Commercio garantisce il più ampio esercizio del diritto di accesso agli atti, con le sole limitazioni disposte dalle leggi vigenti.
4. La Camera di Commercio predispone a tal fine uno specifico regolamento che disciplina l'accesso agli atti, assicurando ai soggetti interessati una corretta informazione di tutte le attività camerali.

CAPO III - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art.6 - Organi

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Le norme sulla composizione degli organi della Camera di Commercio, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti non devono contenere limitazioni all'accesso in ragione di genere.

Art. 7 - Il Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio di Brescia è composto da 33 consiglieri di cui 30 in rappresentanza dei settori economici, individuati secondo quanto previsto dall'art.10 della L.580/93 e tenendo conto che:
 - a) il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori (art.10, comma 4 della legge

580/93);

- b) per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma delle piccole imprese (art.10, comma 5 della legge 580/93);
- c) è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa (art. 10 comma 2 della Legge 580/93).

2. del Consiglio fanno parte altresì 3 componenti, di cui:

- uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- uno in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini Professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio (art. 10 comma 6 della legge 580/93)

3. In sede di rinnovo, la ripartizione dei Consiglieri è deliberata, in base ai dati dei settori economici, definiti dalle vigenti disposizioni, dal Consiglio camerale, a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. La votazione avviene in forma palese.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art.10, comma 3, della legge 580/93, i criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1 del presente articolo, sono stabiliti dal decreto del D.M. 4 agosto 2011 n. 155 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art.8 - Nomina, durata del mandato e cessazione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 156/2011, sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia su designazione:

- delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 7;
- delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, aventi i requisiti per la nomina di cui all'art.13 della legge 580/93;
- della Consulta delle Professioni.

2. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei Componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 7, si fa riferimento ai regolamenti di attuazione dell'articolo 10 della legge 580/93, emanati dal Ministero per lo Sviluppo Economico ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

4. In caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio al fine di dare continuità all'attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, il Consiglio continua ad esercitare le sue funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla sua scadenza. Decorso il termine di sei mesi dalla sua naturale scadenza, il Consiglio camerale deve essere rinnovato nel termine perentorio di 45 giorni ai sensi dell'art. 3 della L. 444/94. In tale periodo il Consiglio può adottare solo atti urgenti e prorogabili.

5. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art.13, comma 3 della legge 580/93 e successive modificazioni.

Art.9 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi strategici e programmatici della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. Il Consiglio, nell'ambito delle materie di competenza e con le modalità previste dalla normativa vigente, svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone ed approva lo Statuto e le relative modifiche ed adotta i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché nelle materie delegate e in quelle disciplinate dal presente Statuto. Svolge, in generale, l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;

- b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 - d) delibera il bilancio preventivo ed i suoi aggiornamenti;
 - e) approva il bilancio d'esercizio;
 - f) in casi eccezionali che riguardino questioni di particolare rilievo per l'economia e le infrastrutture provinciali formula pareri e proposte da indirizzare allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed agli enti locali ;
 - g) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio e dei componenti degli organi delle Aziende speciali;
 - h) approva lo statuto delle aziende speciali e le relative modifiche su proposta della Giunta Camerale.
3. Il Consiglio costituisce al proprio interno commissioni per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse. Le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari sono definite con apposito regolamento. Le Commissioni, non dotate di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta espletato il mandato loro affidato.
4. Al Consiglio deve essere fatta periodica comunicazione di quali organismi esterni dovranno ricevere le designazioni di rappresentanti camerali da parte della Giunta.
5. Il Consiglio determina i criteri generali che la Giunta adotterà nell'esercizio di tale sua funzione.
6. Il Consiglio verifica, avendo ricevuto periodico resoconto delle designazioni effettuate, l'osservanza dei criteri generali da esso stabiliti.

Art.10 - Attività dei consiglieri

- 1. I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
- 2. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici camerali, dalle aziende speciali o dagli organismi partecipati le informazioni, la documentazione e gli atti utili all'espletamento del mandato.
- 3. I consiglieri sono tenuti al segreto del contenuto degli atti solo quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento di accesso agli atti della Camera di Commercio.
- 4. I consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza in conformità ai criteri e con le modalità previste dal D.P.R. n.363/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e vengono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio.

Art.11 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio di esercizio entro i termini previsti dalla legge. Si riunisce altresì nei casi di cui all'articolo 17 comma 4 lettera d) del presente Statuto, nonché in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente, la Giunta o lo richieda almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con indicazione degli argomenti da trattare.
- 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera, posta elettronica certificata o fax con modalità che assicurino l'avvenuta notifica, almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. In caso di straordinaria urgenza può essere convocato a mezzo posta elettronica certificata o fax entro le 48 ore precedenti la seduta.
- 3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione:
 - a) delle deliberazioni di approvazione o modifica dello statuto che sono adottate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica;
 - b) delle deliberazioni di approvazione o modifica dei regolamenti per il funzionamento del Consiglio che sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
 - c) di quanto previsto per la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti della Giunta (articolo 15, comma 3), per l'elezione del Presidente (art. 17 commi 1 e 2) e per la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente (art. 18 comma 5).
5. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone; in questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dei consiglieri presenti alla seduta per la votazione.
6. Non è ammesso il voto per delega.
7. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
8. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio e' disciplinato da apposito regolamento.

Art.12 - La Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente e da sei componenti, eletti fra i membri del Consiglio, di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei componenti di Giunta, ciascun consigliere può esprimere un massimo di due preferenze.
2. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Art.13 - Durata della Giunta

1. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile fino ad un massimo di due volte.

Art.14 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta elegge a maggioranza assoluta tra i propri componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni :
 - a) predispone per l'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo, i suoi aggiornamenti e lo schema di bilancio d'esercizio con le modalità e nei termini di legge; tali documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data della seduta;
 - b) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali ed adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale, in base a quanto previsto dalla legge 580/93, successive modifiche ed integrazioni, e dalle relative norme di attuazione;
 - c) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale e, se ne ricorrono i presupposti, i suoi aggiornamenti con le modalità e nei termini di legge;
 - d) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni approvandone i relativi statuti;
 - e) dispone l'assunzione dei mutui;
 - f) delibera l'acquisto e l'alienazione degli immobili;
 - g) delibera sulla costituzione delle Aziende speciali, ne predispone lo Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale, approva l'assunzione di oneri pluriennali, la

dotazione organica per qualifiche, fissa i criteri e le modalità per l'assegnazione funzionale di personale camerale;

- h) designa i rappresentanti camerale negli Enti ed Organismi esterni tenendo prioritariamente conto delle competenze presenti all'interno del Consiglio camerale, dandone comunicazione al Consiglio stesso alla prima seduta;
 - i) esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso i rappresentanti camerale nell'organo di amministrazione aziendale;
 - j) delibera l'istituzione di uffici distaccati nei comuni della circoscrizione territoriale di competenza e di uffici di rappresentanza all'estero;
 - k) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto, che non rientrino nelle competenze specificatamente riservate al Consiglio ed al Presidente;
 - l) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva;
 - m) nomina i Consiglieri di amministrazione delle aziende speciali;
 - n) adotta i regolamenti riguardanti l'organizzazione e la gestione delle funzioni e dei servizi camerale.
3. Spetta alla Giunta deliberare circa i criteri e le modalità di consultazione con organismi terzi (Istituti di ricerca, Centri studi, Enti di formazione ed organismi consimili), nonché istituire eventuali commissioni o comitati consultivi definendone per iscritto l'oggetto, la durata, la composizione ed un piano esplicativo del rapporto tra costi e benefici.
4. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Membri di Giunta possono assumere la carica di Presidente, Amministratore e/o Dirigente di Enti, Consorzi, Aziende e Società partecipate ovvero controllate dalla Camera di Commercio solo dopo preventivo parere della Giunta Camerale appositamente convocata; tale parere deve essere espresso a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
5. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento della Giunta e' disciplinato da apposito regolamento.
6. La Giunta camerale può proporre la revoca del Segretario Generale al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal contratto di lavoro.

Art.15 - Decadenza, Sostituzione e Dimissioni dei Membri di Giunta

1. La Giunta decade:
- a) per scioglimento del Consiglio Camerale;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza dei componenti del Consiglio in carica.
2. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge ovvero abbia contravvenuto alle norme statutarie oppure nel caso specificato al comma 5 del presente articolo.
3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio in carica ed essere discussa in una seduta appositamente convocata, intendendosi poi approvata quando ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio in carica.
4. Se la mozione è approvata, la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta. A seguito della decadenza della Giunta si applica la procedura relativa a composizione ed elezione dei membri di Giunta di cui all'art.12 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011.
5. Qualora, entro i termini di legge, non siano stati predisposti per l'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo od il bilancio d'esercizio, si applicano le disposizioni di cui all'art.5, comma 2 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva la facoltà del Consiglio di procedere alla votazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. Le dimissioni dei Membri di Giunta devono essere espresse in forma scritta ed inviate al

Presidente della Camera di Commercio. Esse sono irrevocabili.

7. I Membri di Giunta decadono automaticamente dalla carica:
 - a) nel caso di decadenza dalla carica di Consigliere;
 - b) nel caso di assenza ingiustificata da quattro riunioni consecutive della Giunta.
8. I Membri di Giunta decaduti, dimissionari o deceduti vengono sostituiti attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.501/96, come modificato ed integrato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011.

Art.16 - Riunioni e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. La Giunta è convocata dal Presidente a mezzo lettera, posta elettronica certificata, fax con modalità che assicurino l'avvenuta notifica, almeno 5 giorni prima della riunione. La convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed è corredata della documentazione necessaria alla conoscenza degli argomenti da trattare e delle eventuali deliberazioni.
3. In caso di straordinaria urgenza, il Presidente può convocare la Giunta a mezzo fax o posta elettronica certificata da inviare almeno 2 giorni prima della data della riunione.
4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
6. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone; in questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dei componenti della Giunta presenti.
7. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può assistere alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente.
9. I componenti della Giunta ed i Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audio o video conferenza che garantiscono l'identità del partecipante.

Art.17 - Presidente

1. Il Consiglio è convocato, per la seduta di insediamento, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico n.156 del 2011, dal Presidente della Giunta regionale, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale più anziano di età.
2. Il Presidente è eletto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche al secondo scrutinio, si procede, entro i quindici giorni successivi, ad una terza votazione in cui è richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio. Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente può essere rieletto due volte.
4. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio, ne assicura l'unitarietà di

indirizzo politico ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) sovrintende all'esecuzione ed all'attuazione delle deliberazioni di Giunta;
 - c) solo in caso d'urgenza, adotta gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla Giunta stessa per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione della deliberazione medesima;
 - d) riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di Commercio, con cadenza semestrale e non in coincidenza con le sessioni di bilancio di cui all'art.11, comma 1;
 - e) resiste alle liti, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza, salvo la ratifica da parte della Giunta;
 - f) esercita le altre funzioni espressamente demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece di volta in volta incaricare singoli consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.

Art.18 - Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o per decadenza.
2. Le dimissioni del Presidente, espresse per iscritto, devono essere comunicate al Consiglio Camerale ed al Presidente della Giunta regionale; le dimissioni, dopo essere state protocollate dall'ente camerale, non possono essere revocate ed hanno effetto dal momento della protocollazione.
3. Il Presidente decade :
 - a) in caso di scioglimento del Consiglio Camerale;
 - b) nel caso di decadenza dalla carica di Consigliere;
 - c) nel caso di assenza ingiustificata da quattro riunioni consecutive della Giunta;
 - d) a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia.
4. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente nel caso in cui rilevi che questi abbia commesso violazioni della legge ovvero abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia, che deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente, deve essere sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio in carica ed essere discussa in una seduta appositamente convocata, intendendosi quindi approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei Consiglieri in carica.
6. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente. La procedura di elezione deve essere avviata entro 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante, con le modalità previste dall'art. 16 della Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.19 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e da tre membri supplenti.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze designa il Presidente ed un supplente; il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Presidente della Giunta regionale designano un componente effettivo ed un supplente ciascuno.
Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i tre membri supplenti del Collegio.
2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede agli Enti competenti la designazione di componenti di entrambi i generi.
3. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutive.

4. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
5. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
6. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
8. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art.19 bis - Consulta dei liberi professionisti o delle libere professioni

1. È istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni, la Consulta provinciale dei Presidenti degli Ordini professionali, composta di diritto dai Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. I componenti designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale, come previsto dall'art. 10, comma 6, della Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Possono altresì far parte della Consulta i rappresentanti dei collegi professionali e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a prevalente indirizzo giuridico - economico, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse al riguardo.
3. La Consulta è nominata dalla Giunta ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con un apposito regolamento del Consiglio.

CAPO IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE

Art.20 - Sistema camerale

1. Gli interessi generali delle Camere di Commercio sono rappresentati dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art.7 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Camera di Commercio di Brescia, con le altre Camere di Commercio della Regione Lombardia, è associata all'Unione regionale delle Camere di Commercio.

Art.21 - Rapporti con altre Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della provincia di Brescia.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture finalizzate alla realizzazione congiunta di specifici progetti ed all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.

Art.22 - Rapporti con l'estero

1. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi, enti ed istituzioni esteri e sovranazionali.

CAPO V - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

Art.23 - Ordinamento degli uffici

1. La Giunta approva il regolamento organico del personale, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e delle aree. Inoltre disciplina :
 - a) la dotazione complessiva del personale;
 - b) lo stato giuridico ed economico del personale;
 - c) l'assetto strutturale ed operativo dell'intera organizzazione camerale.

Art.24 - Compiti e poteri del Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale.
2. Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni di cui al precedente comma 1, sovrintende al personale dell'ente, compiendo tutti i conseguenti atti di controllo, organizzazione e gestione del personale medesimo, esercitando altresì il potere sostitutivo dei dirigenti in caso di loro inerzia, promuovendo i provvedimenti conseguenti a loro carico in ipotesi di responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi e per inosservanza delle direttive impartite.
3. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico tra gli iscritti in apposito elenco di cui all'articolo 20 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al Segretario Generale spetta in particolare la funzione di segreteria degli organi di governo, la funzione di raccordo tra gli stessi e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio, la proposizione alla Giunta del budget direzionale e, se ne ricorrono i presupposti, i suoi aggiornamenti, l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali di lavoro, la facoltà di presentare proposte alla Giunta in merito all'individuazione dei servizi della Camera di Commercio da parte degli uffici

Art.25 - Attribuzioni dei Dirigenti

1. I Dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare :
 - a) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso d'inerzia;
 - b) esercitano i poteri di spesa nelle materie di competenza, secondo gli indirizzi ed entro i limiti fissati dal Segretario Generale;
 - c) verificano periodicamente il grado di efficienza e produttività degli uffici ed i carichi di lavoro del personale dipendente, formulando proposte al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività;
 - d) propongono al Segretario Generale l'attribuzione al personale di trattamenti economici accessori, in applicazione degli istituti previsti nel contratto di lavoro e sulla base di valutazioni di merito attribuite nelle forme e con le modalità previste da specifici regolamenti;
 - e) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi e verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti a loro carico;
2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, delibera la nomina di un dirigente Vicario del Segretario generale, al fine di assicurare la continuità della sua funzione, individuato fra i dirigenti della Camera di Commercio.

Art.26 - Consulenze ed incarichi professionali

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, su delibera della Giunta, la Camera di Commercio può avvalersi di consulenti ed esperti esterni, qualora la struttura interna non possa assolvere ai compiti richiesti, ovvero qualora in ciò si evidenziasse una convenienza economica per la camera di commercio.
2. La Camera di Commercio, su delibera della Giunta, può inoltre conferire incarichi a tempo determinato, mediante convenzione, a persone fisiche o giuridiche particolarmente qualificate, qualora ricorrano esigenze di competenza professionale o di convenienza economica per la Camera di Commercio.
3. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Giunta è tenuta ad attenta valutazione e

raffronto di almeno due diverse proposte di soggetti fra di loro alternativi ed è chiamata a giudicarne la concorrenza in termini di costo, efficacia e competenza.

Art.27 - Organismo Indipendente Valutazione

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la Giunta istituisce l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nominandone i componenti.
2. L'OIV può essere costituito in forma monocratica. Può operare anche in collaborazione e coordinamento con altre Camere di Commercio.
3. Dell'OIV non possono far parte Dirigenti della Camera di Commercio, Membri di Giunta o del Consiglio; di tale Organismo non possono altresì far parte i componenti di qualsiasi altro Comitato, Ente, Commissione od Organismo promosso e partecipato dalla Camera di Commercio.
4. L' OIV è costituito ed opera secondo la disciplina contenuta in un apposito regolamento e riferisce delle proprie attività alla Giunta.

CAPO VI - ORDINAMENTO CONTABILE

Art.28- Ordinamento contabile

1. La disciplina della contabilità della camera di commercio è regolata dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica.

Art.29 - Bilancio preventivo

1. La Camera di Commercio predispone il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il budget direzionale nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente.
2. L'unità temporale della gestione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.30 - Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati nel bilancio di esercizio ed illustrati nei relativi allegati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Al bilancio d'esercizio è allegata una relazione illustrativa della Giunta che, oltre alle indicazioni richieste dalla normativa vigente in materia, esprime le proprie valutazioni sulle attività svolte, anche sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai costi sostenuti ed ai programmi in atto.

CAPO VII - SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI

Art.31 - Società

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o con altri soggetti, pubblici o privati, strutture ed infrastrutture di interesse economico generale.
2. In relazione a quanto disposto al comma 1, la Camera di Commercio può costituire società per azioni e società a responsabilità limitata, anche se non a prevalente capitale pubblico, ovvero parteciparvi, purché abbiano per oggetto finalità rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico generale per la circoscrizione territoriale di competenza.
3. Le società di cui al comma 2 possono altresì, previo parere espresso dalla Giunta, partecipare alla costituzione di altre società di capitale od assumervi partecipazioni, al fine del raggiungimento dell'oggetto.

Art.32 - Consorzi

1. La Camera di Commercio può promuovere o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni ovvero a responsabilità limitata, che abbiano la finalità di promuovere e sviluppare il sistema economico, anche di specifici settori di attività o di particolari categorie di operatori economici. Si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia relative alla partecipazione alle società di capitali.

Art.33 - Associazioni, fondazioni, comitati

1. La Camera di Commercio può promuovere fondazioni, comitati o associazioni, o parteciparvi a condizione che gli scopi dell'organismo siano rilevanti delle finalità della promozione e dello sviluppo dell'economia locale, ovvero per una migliore realizzazione dei fini stessi della Camera

di Commercio.

Art.34 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

1. La Camera di Commercio può costituire aziende speciali, organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
2. La costituzione delle aziende speciali è circoscritta ai casi in cui l'attività economica da svolgere sia prevalente all'attività amministrativa; essa avviene con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva dei costi e dei benefici, nonché dell'esistenza di organismi pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
3. La Giunta assicura il raccordo dell'azienda speciale con la Camera di Commercio.
4. Gli organi amministrativi e di controllo dell'azienda speciale operano nel rispetto del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
5. Le aziende speciali hanno la natura di organismi camerali dotati di proprio statuto, di autonomia regolamentare ed amministrativa, contabile, finanziaria e rilevanza esterna, operanti secondo le norme del diritto privato nei rapporti con i terzi e con i propri dipendenti, il cui ordinamento e la cui organizzazione sono demandati allo Statuto dell'azienda stessa.

Art.35 - Aziende speciali: modalità operative

1. Le Aziende speciali devono essere gestite nella salvaguardia del loro equilibrio economico e finanziario.
2. Contestualmente alla predisposizione del preventivo, la Giunta, viste le linee programmatiche fissate dal Consiglio camerale, indica all'azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.

Art.36 - Statuto delle aziende speciali

1. Lo Statuto viene approvato dal Consiglio camerale con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. La medesima procedura deve essere adottata per tutte le eventuali modificazioni dello Statuto.

Art.37 - Aziende speciali: dotazione di capitale

1. All'atto della costituzione dell'azienda speciale, la Giunta camerale delibera l'assegnazione di una dotazione in misura adeguata ai compiti e alle finalità attribuite.

Art.38 - Aziende speciali: vigilanza dell'ente camerale

1. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso la nomina di propri componenti nell'organo di amministrazione aziendale.

Art.39 - Disposizioni comuni

1. Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli organismi di cui al presente Capo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare che l'attività dell'organismo sia ordinata alla finalità preminente della promozione o dello sviluppo dell'economia locale. Dovrà essere, inoltre, prevista la presenza di rappresentanti della Camera di Commercio, di norma Consiglieri o Membri di Giunta, in seno agli organi di amministrazione e controllo, al fine di assicurare le funzioni di indirizzo e controllo relative all'organismo partecipato. Dovrà essere inoltre garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
2. La Camera di Commercio non può erogare contributi a fondo perduto, né disporre trasferimenti a titolo gratuito a favore di società ed enti partecipati.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.40 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato in via obbligatoria all'Albo camerale informatico, per gli effetti legali previsti dall'art.32 della L.69/2009, ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione.

Art.41 - Adozione dei Regolamenti

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro il limite massimo di un anno dalla sua entrata in vigore con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi i regolamenti in vigore, purché non in contrasto con il presente statuto.

Art.42 - Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. La deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto.
2. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art.43 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr (Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Francesco Bettoni)